



COMUNE DI PALERMO  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
Servizio Staff del Comandante  
U.O. studi e fondi extracomunali  
Tel. 091 – 6954267  
P.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 61/2018 /REGINT

Palermo, 03/01/2018

Il responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Busi

**Circolare n. 1/2018**  
**Informativa**

All'U.O. Coordinamento Strategico  
LORO SEDI

<b>Materia</b>	<b>Polizia ambientale</b>
<b>Oggetto</b>	Artt. 226-bis e 226-ter D.Lgs. n.152/2006 - Divieti di commercializzazione delle borse di plastica - Apparato sanzionatorio (art.261 d.Lgs.n.152/2006).

L'art.226 bis) del D.Lgs. n.152 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera g) dell'art.9 bis) della legge n. 123 del 2017, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, introduce una serie di misure restrittive per la commercializzazione di alcuni tipi di borse in plastica.

Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con **maniglia esterna** alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con **maniglia interna** alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

Il secondo comma dell'articolo in esame, dispone che le borse di plastica commercializzabili non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

In linea con la direttiva 2015/720/UE, l'Italia, con l'art.226 ter) del D.Lgs. n.152/2006, ha introdotto nell'ordinamento una serie di disposizioni che perseguono da un lato la riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero a causa del suo impatto negativo sull'ambiente e per l'aumento dei rifiuti e per un uso inefficiente delle risorse e, dall'altro favoriscono la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile.



Il legislatore per perseguire l'obiettivo della riduzione progressiva delle borse di plastica in materiale ultraleggero ha fissato delle tappe:

a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50%;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60%.

A seguito delle novità introdotte dall' art.9-bis) della legge n. 123 del 2017, all'art. 261 del D.Lgs. n.152 del 2006 sono stati aggiunti tre nuovi commi (4-bis,4-ter e 4-quater), che prevedono novità sanzionatorie per chi viola le disposizioni contenute nei nuovi artt.226-bis e 226-ter, in particolare il nuovo comma 4-bis, introduce una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro per chi viola:

1 le disposizioni riguardanti la commercializzazione delle borse di plastica (art.226-bis)

2 le disposizioni in tema di riduzione della commercializzazione delle borse in materiale ultraleggero (art.226-ter).

Il comma 4-ter) prevede l'aumento della sanzione amministrativa prevista dal comma 4-bis) fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda:

a) ingenti quantitativi di borse di plastica,

b) un valore di queste ultime superiore a 10 per cento del fatturato del trasgressore, o

c) i produttori usino diciture o altri mezzi finalizzati ad eludere gli obblighi posti dagli articoli 226-bis) e 226-ter).

Il comma 4-quater) prevede l'applicazione della normativa contenuta nella legge n.689 del 1981 alle sanzioni introdotte dagli articoli 226-bis) e 226-ter) e che gli organi di polizia amministrativa, d'ufficio o previa denuncia, provvedono all'accertamento delle violazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n.689 del 1981.

#### Come riconoscere i "sacchetti" biodegradabili compostabili autorizzati.

**Possono liberamente circolare**, fatto salvo l'obbligo di cessione a titolo oneroso, quindi con il divieto di cederli gratuitamente (tanto che il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite) 4 diversi tipi di shopper per il trasporto:

- 1 Le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron: quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come avvolgere il pesce venduto al banco) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura. Tali tipi di borse (si tratta della novità principale della legge n. 123/2017) sono oggetto di progressiva riduzione della commercializzazione: dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%. Poiché parliamo di borse di plastica a contatto con gli alimenti, anche per motivi di igiene, il Legislatore fa comunque salva la disciplina sulla conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti (M.O.C.A) nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
- 2 Le borse di plastica biodegradabili e compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002. Biodegradabile non necessariamente equivale a compostabile: la legge richiede, invece, specifici requisiti proprio di compostabilità. Quindi un sacchetto potrebbe essere dichiarato in senso lato "biodegradabile", ma non essere a norma. **Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l'etichetta. I bioshopper conformi** alla norma recano indicazioni che contengono termini quali "compostabile" e "**rispetta la norma UNI EN 13432**". Invece, scritte quali "biodegradabile" (senza il termine "compostabile") o "rispetta la normativa UNI EN 14855" non offrono garanzie di conformità ai limiti imposti dalla norma di riferimento, che è esclusivamente la UNI EN 13432:2002.
- 3 Le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna a condizione rispondano a queste caratteristiche: con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio

per il trasporto, *in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.*

- 4 Le borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna a condizione rispondano a queste caratteristiche: con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

Guardando il sacchetto bisogna **fare riferimento alla dicitura di conformità della norma EN 13432:2002** e cercare sul sacchetto la frase "Prodotto biodegradabile conforme alle normative comunitarie EN 13432" che di solito viene riportata lateralmente o nella zona frontale.

Una seconda possibilità è di cercare i marchi che attestano la certificazione della biodegradabilità come "OK Compost" e Compostable".

Pertanto **sono banditi** quei sacchetti senza marchio o con i marchi oggi fuorilegge in Italia, ovvero quelli in polietilene, polietilene a bassa densità e polietilene ad alta densità.

Sono, altresì, **vietati** anche i finti nuovi sacchetti ecologici (oxodegradabili in polietilene) che in realtà non sono biodegradabili e non sono compostabili anche se riportano scritte e diciture che richiamano all'ecologia e all'ambiente, questi ultimi sono fatti di polietilene (PE) addizionato di sostanze che alla luce frantumano in tanti pezzetti il sacchetto.

**Non possono essere utilizzati** nemmeno i sacchetti di plastica riciclata, riconoscibili dal marchio "Plastica Seconda Vita", che, grazie alla loro robustezza, si riutilizzano più volte e sono ottenuti da plastica proveniente dalla raccolta differenziata.

Su i nuovi sacchetti devono essere posti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso degli spessori e degli altri requisiti di legge (per es. borsa per il trasporto riutilizzabile con spessore di...micron e % di plastica riciclata del ...% prodotta da..).

IL COMANDANTE  
V.MESSINA